



REPUBBLICA ITALIANA SENT. 16/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

Emma ROSATI

Presidente

Alessandro BENIGNI

Consigliere

Antonino GRASSO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **21368** del registro di segreteria,

promosso dalla Procura regionale nei confronti Umberto PUPILLO, nato a

Peschici (FG), il 28.12.1959 (c.f. PPL MRT 59T28G487C) residente in La

Spezia (SP), Via Brigola n.21, e Silvano BENEDETTI, nato a Castelnuovo di

Garfagnana (LU) il 04.08.1959 (c.f. BND SVN 59M04 C236F) residente in La

Spezia (SP), Via Ticino n. 31, rappresentati e difesi, giuste procure in atti,

unitamente e disgiuntamente, da avv.ti. Luigi Cocchi (c.f.

CCCLGU46T19D969E) e Jessica Bonini (c.f. BNNJSC79H60E463C) con

loro elettivamente domiciliati in Genova via Macaggi 21/8, pec:

luigi.cocchi@ordineavvgenova.it, avv.boninijessica@pec.it.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 dicembre 2023, il relatore, Cons.

Antonino Grasso, il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale dott. Marco Ferraro e, per i convenuti, l'avv. Augusto Tortorelli, delegato.

Ritenuto in

FATTO

Con citazione depositata il 30 marzo 2023 la Procura regionale ha convenuto in giudizio Umberto PUPILLO e Silvano BENEDETTI, per sentirli condannare, in via solidale, al risarcimento del danno, in favore del Ministero della Difesa – Marina Militare, pari ad euro 51.500,00, con riparto interno per euro 40.000,00 a carico del primo ed euro 11.500,00 a carico del secondo.

Risulta dagli atti del giudizio che, con atto in data 23.4.2019 del Comando Marina Militare, la Procura regionale acquisiva la *notitia damni* conseguente alla liquidazione della somma di euro 51.606,73 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non, subiti dal omissis, in esecuzione della sentenza del TAR Liguria n. 120/2019 in data 11 febbraio 2019, con la quale veniva riconosciuta la responsabilità dell'Amministrazione per patologia contratta dal predetto sottufficiale nel periodo in cui aveva prestato servizio presso il Comando M. M. di La Spezia (di seguito anche Maribase La Spezia). Esperita l'istruttoria di competenza con l'acquisizione di documentazione pertinente (tra la quale: ordine di pagamento n. 196 del 8.5.2019 per euro 45.070,15 (a titolo di risarcimento danni) in favore del omissis; ordine di pagamento n. 298 del 12.6.2019 per euro 7.320,00 in favore omissis; ordine di pagamento n. 198 del 8.5.2019 per euro 4.784,00 (per spese legali); atti dell'inchiesta amministrativa condotta dall'Amministrazione) la Procura regionale, ritenendo sussistente una fattispecie di responsabilità amministrativa in relazione al predetto risarcimento, emetteva invito a dedurre

	nei confronti degli odierni convenuti e di omissis, omissis.	
	Quest'ultimo in particolare ha corrisposto il <i>quantum</i> contestato di euro	
	5.674,15, con conseguente archiviazione della sua posizione.	
	Le deduzioni depositate dagli invitati Pupillo Umberto e Benedetti	
	Silvano, che instavano per l'audizione personale, regolarmente avvenuta, non	
	sono state ritenute dirimenti dal Requirente.	
	La Procura regionale, previa ricostruzione degli accadimenti rilevanti,	
	non ha condiviso le conclusioni della commissione d'inchiesta amministrativa	
	(verbale n. 9 del 3.9.2019); quest'ultima non ha ravvisato nel comportamento	
	tenuto dal Capitano di Vascello (CV) Pupillo Umberto e dagli altri Ufficiali	
	componenti la catena di comando, la colpa grave richiesta dall'ordinamento	
	per un giudizio di responsabilità, ritenendo, le decisioni assunte dagli ufficiali	
	medesimi, riconducibili alle ordinarie dinamiche di gestione del personale	
	MM, per di più in presenza di particolari esigenze di collaborazione con l'A.G.	
	Di seguito lo snodarsi degli accadimenti ricostruito dalla Procura regionale.	
	Con atto del 22.12.2010 Pupillo Umberto, comandante di Maribase La Spezia,	
	ravvisata l'opportunità, a seguito dell'avvio di un procedimento penale per i	
	reati di peculato militare e furto d'uso continuato ed aggravato a carico di	
	soggetti operanti nel comprensorio di Piazza d'Armi, rappresentava al	
	superiore Comando centrale la necessità di assegnare al predetto reparto,	
	personale in forza, che desse garanzie di affidabilità, proponendo	
	l'assegnazione del omissis omissis, soggetto ritenuto di estrema fiducia. In data	
	24.2.2011 il competente Comando centrale disattendeva le indicazioni del	
	comandante Pupillo e assegnava per l'incarico di capo nucleo Piazza d'Armi	
	il omissis. In data 15.3.2011 il omissis si presentava dal omissis, omissis, per	
	3	

	assumere il posto assegnatogli. In tale occasione il omissis rappresentava al	
	sottoposto che l'incarico era già stato affidato ad altro sottufficiale, con ordine	
	di servizio interno e che l'assegnazione dello stesso omissis sarebbe stata	
	modificata dal superiore Comando. Il omissis contattava quindi	
	telefonicamente il Ministero della Difesa, Sezione trasferimenti personale e	
	riceveva da tale omissis conferma del provvedimento che lo riguardava. Il	
	successivo 16 marzo il omissis rappresentava al omissis le proprie perplessità	
	circa la vicenda, chiedeva di usufruire di un periodo di 20 giorni di licenza e	
	presentava istanza per il conferimento, per via gerarchica, con il Capo Ufficio	
	generale per l'Impiego del personale militare. Nello stesso giorno conferiva	
	con Vicecomandante di Maribase, Capitano di Vascello (CV) Silvano	
	Benedetti il quale, preso atto dell'istanza del sottoposto di conferire con il	
	superiore Comando, gli rappresentava il diniego all'assegnazione presso il	
	compiatorio di Piazza d'Armi. A questo punto il omissis si dichiarava	
	indisponibile al cambio di incarico, ritenuto peraltro di livello inferiore al	
	primo. Nella stessa giornata del 16 marzo veniva riferito al omissis dai suoi	
	superiori Benedetti e omissis che il Comando centrale aveva confermato la sua	
	assegnazione al compitorio di Piazza d'Armi. Lo stesso 16 marzo il CV	
	Pupillo reiterava al superiore Comando centrale, in persona del omissis,	
	l'istanza di revisione dell'assegnazione del omissis, già formulata il precedente	
	26 febbraio. Il successivo 18 marzo il omissis revocava la richiesta di licenza	
	e comunicava al proprio ufficio di assegnazione, compitorio di Piazza	
	d'Armi, che avrebbe preso regolarmente servizio, come effettivamente	
	avvenuto. Avvisato il 23 marzo di presentarsi il giorno successivo presso il CV	
	Pupillo, conferiva con questi alla presenza degli ufficiali omissis e Benedetti.	
	4	

	In tale occasione il comandante Pupillo ordinava al omissis di astenersi dal	
	prestare servizio presso il predetto comprensorio di Piazza d'Armi e il	
	comandante Benedetti stigmatizzava il fatto che il sottoposto avesse	
	disubbidito all'ordine di non presentarsi all'Ufficio alloggi di Piazza d'Armi.	
	Seguiva la presa di posizione del omissis, che tornava a dichiararsi	
	indisponibile per la diversa assegnazione, ritenendo che quello impartito dal	
	comandante Pupillo non fosse un ordine e che, in ogni caso, eseguendo	
	quest'ultimo, avrebbe disatteso l'ordine del omissis. A questo punto il CV	
	Pupillo ribadiva l'ordine di assegnazione del omissis alle dipendenze del CC	
	omissis del distaccamento omissis. Il omissis recatosi, il successivo 25 marzo,	
	presso l'ufficio del omissis ed alla presenza del omissis omissis ribadiva	
	l'indisponibilità a prestare servizio presso il comprensorio di omissis e	
	preannunciava l'intenzione di conferire con l'Ammiraglio comandante e/o con	
	i Carabinieri per la Marina Militare per denunciare i fatti. Il omissis non	
	riusciva a conferire con l'Ammiraglio comandante e, avvertito un omissis,	
	chiedeva al omissis di cessare anticipatamente dal servizio. Il successivo 28	
	marzo il Comando centrale confermava l'assegnazione del omissis al	
	comprensorio di Piazza d'Armi, cui seguiva, in data 29.4.2011, l'assegnazione	
	a tale incarico con atto del CV Pupillo. Dopo un lungo periodo di assenza dal	
	servizio (omissis) con provvedimento del 7.12.2011 il omissis veniva posto in	
	congedo per omissis, con contestuale rinuncia al transito nelle aree funzionali	
	del personale civile della Difesa. Il procedimento penale introdotto nei	
	confronti del sottufficiale per aver rifiutato e comunque omesso di obbedire	
	all'ordine di svolgere la propria attività presso il comprensorio omissis e di non	
	prestare il servizio di capo nucleo di Piazza d'Armi, veniva definito con una	
	5	

	pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, stante il difetto	
	dell'elemento soggettivo (sentenza n. 94/2012, Tribunale militare di Verona,	
	confermata dalla Corte di appello militare di Roma con sentenza n. 76/2013).	
	Il successivo giudizio risarcitorio avanti il competente TAR veniva definito	
	con sentenza n. 120/2019, di condanna dell'Amministrazione al risarcimento	
	del danno nei confronti del omissis per l'importo di euro 41.606,73 (oltre	
	interessi legali) ed al pagamento delle spese legali nell'importo di euro	
	4.000,00 e oneri per la CTU per l'importo di euro 6.000,00. Con tale decisione	
	il giudice ligure ha riconosciuto il omissis per omissis, etiologicamente	
	riconducibile agli accadimenti in servizio che portarono alla cessazione dal	
	ruolo. La Procura regionale ha ritenuto la condotta del comandante Pupillo	
	contraria all'ordine di trasferimento del omissis, ordine che doveva essere	
	rispettato anche dalla catena di comando locale. Su questa premessa, l'ordine	
	del CV Pupillo rivolto al omissis di astenersi dall'assumere servizio presso la	
	sede di assegnazione sarebbe stato illegittimo. Per il Pubblico ministero, anche	
	i collaboratori del comandante locale, CV Silvano Benedetti e omissis,	
	avrebbero condiviso la decisione asseritamente illegittima del CV Pupillo e a	
	tale stregua sarebbero concorrenti con quest'ultimo nella produzione del danno	
	contestato. Precisamente, per la Procura l'ordine verbale di non assumere	
	servizio quale responsabile capo nucleo di Piazza d'Armi venne dato al omissis	
	dal CV Benedetti nel pomeriggio del 16 marzo e rinnovato dallo stesso il	
	successivo 24 marzo nell'ufficio del CV Pupillo, che ribadiva personalmente	
	in tale occasione l'ordine. Inoltre, il omissis nella mattina del 16 marzo, dopo	
	aver spiegato al omissis che l'ordine di trasferimento impartito dal Comando	
	centrale era sbagliato e che da lì a poco sarebbe stato modificato, gli ordinò di	
	6	

	prendere servizio presso il comprensorio di omissis. Secondo il Pubblico	
	ministero, la condotta dei convenuti nella causazione del danno non sarebbe	
	stata limitata alla non osservanza dell'ordine del Comando centrale, in quanto	
	gli stessi avrebbero adottato comportamenti vessatori nei confronti del omissis.	
	Rileva la Procura che, a seguito della segnalazione di infrazione disciplinare	
	redatta in data 25.3.2011 dal CV Benedetti, il CV Pupillo denunciava alla	
	Procura militare il omissis per disobbedienza reiterata ed aggravata per avere	
	lo stesso disobbedito agli ordini impartitigli in data 16 e 24 marzo 2011. Il	
	omissis veniva denunciato anche per diffamazione per aver inviato una mail,	
	in data 28 marzo 2011, omissis, senza osservare la linea gerarchica, esponendo	
	la propria versione dei fatti in modo tendenzioso ed offensivo della reputazione	
	e del prestigio del vertice di Maribase, denuncia che non sarebbe stata coltivata	
	dal Requirente militare. In data 28 aprile 2011 veniva inoltre elevato dal	
	omissis un altro rapporto disciplinare perché il omissis, il precedente 26 aprile,	
	si era limitato a comunicare al suo superiore lo spegnimento della caldaia nella	
	palazzina "omissis" tramite e-mail, non recapitata, stante l'esaurimento della	
	capienza della casella postale del destinatario. Per il Pubblico ministero, tale	
	condotta non sarebbe stata idonea a supportare alcun procedimento	
	disciplinare, atteso che il precedente 19 aprile il omissis aveva via mail	
	segnalato al omissis che da lì a breve il gasolio da riscaldamento non sarebbe	
	stato sufficiente.	
	Rileva, altresì, la Procura che in data 29 aprile 2011 il omissis elevava	
	un ulteriore rapporto disciplinare nei confronti del omissis, per aver risposto	
	ad una e-mail, che gli forniva indicazioni sulle modalità per assentarsi dal	
	servizio, in modo inopportuno, evidenziando disapprovazione, comportamento	
	7	

	sleale ed espressioni di biasimo verso un superiore, nonché per aver disatteso	
	le norme di comportamento che regolano i rapporti gerarchici. Secondo il	
	Pubblico ministero, anche l’assegnazione del omissis alla sede di servizio	
	prima detta, distante 2,5 km dall’alloggio, sarebbe stata manifestazione di	
	vessatorietà. Il Pubblico ministero ha quindi ritenuto configurabile nelle	
	condotte dei convenuti il c.d. straining, <i>i.e.</i> situazioni lavorative snervanti,	
	spossanti e dannose, ovvero manifestazioni attenuate di mobbing.	
	Con memoria depositata il 26 ottobre 2023 si sono costituiti	
	congiuntamente i convenuti.	
	In via preliminare deducono che non sono stati evocati nel giudizio	
	avanti il TAR Liguria e che quindi non hanno partecipato alle operazioni	
	processuali e all’esperimento della CTU. Sarebbe pertanto integrata la	
	violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché dei principi della convenzione	
	europea dei diritti dell’uomo, che escludono ogni effetto agli atti processuali	
	formati nell’assenza della parte. Ricostruiscono quindi gli antecedenti fattuali	
	della vicenda per cui è giudizio nei seguenti termini: nel novembre del 2010	
	erano stati allontanati dal servizio due marescialli inquisiti dall’A.G. per fatti	
	di peculato e furto d’uso, con conseguente sequestro da parte della A.G. di	
	diversi magazzini contenenti materiali necessari al corretto funzionamento	
	delle strutture. Di tali fatti venivano informati sia il Comando in Capo di La	
	Spezia sia il Comando centrale, edotti anche della volontà del Comando locale,	
	che, per garantire al meglio la conduzione degli alloggi e lo svolgimento delle	
	indagini in corso, ritenevano di assegnare due marescialli in sostituzione di	
	quelli sotto inchiesta (sostituzioni avvenute con l’atto dispositivo n. 105 in data	
	01.12.2010 (nomina consegnatario per debito di vigilanza) e con ordine del	
	8	

	giorno n. 499 del 20.12.2010 (assegnazione incarico capo nucleo alloggi	
	SLI/APP e dello stabilimento elioterapico di Marina di Carrara). Nessuna	
	obiezione veniva avanzata a tal proposito dal Comando centrale che approvava	
	uno dei movimenti interni (quello riguardante il ruolo di “Consegnatario per	
	debito di vigilanza”) e non formulava indicazioni contrarie per l’altro incarico,	
	assegnato temporaneamente al omissis. In data 14.03.2011, il omissis, con	
	l’ordine del 24.02.2011, veniva trasferito, dalla omissis, a Maribase La Spezia,	
	per svolgere l’incarico di capo nucleo manutenzione (con assunzione	
	dell’incarico in data 28.03.2011), in sostituzione del omissis sottoposto alla	
	predetta indagine penale. Fin dal suo arrivo a Maribase, in data 15.03.2011, il	
	omissis era stato messo al corrente della situazione presente in Piazza d’Armi.	
	Parimenti, erano state a questi fin da subito prospettate le difficoltà nei contatti	
	con omissis, assente dalla sede di Roma per una lunga missione nazionale,	
	unico ufficiale generale – in quanto destinatario dell’appunto riservato, inviato	
	il 22.12.2010 dal CV Pupillo, in busta chiusa e personale- a conoscenza della	
	difficile situazione locale. Nell’ambito dei colloqui iniziali con omissis e il	
	Vice Comandante CV Benedetti, il omissis riferiva di essere stato trasferito a	
	La Spezia per la prima volta in carriera e su richiesta, al fine di avvicinarsi alla	
	omissis che risiedeva a omissis. Riferiva inoltre di non aver mai svolto	
	l’incarico di capo nucleo manutenzione alloggi e di non conoscere la base	
	navale. In esito al colloquio si rafforzò nei convenuti la convinzione che il	
	omissis non fosse adatto a ricoprire nell’immediato l’incarico indicato dal	
	Comando centrale, per cui la soluzione di assegnare al sottufficiale un incarico	
	equivalente presso il comprensorio omissis parve agli stessi la migliore	
	soluzione sia per tutelare il progresso delle indagini di P.G., sia per tutelare la	
	9	

	F.A., sia per tutelare lo stesso omissis, che avrebbe potuto acquisire le	
	conoscenze sull'organizzazione logistica della base Spezzina e sulle	
	problematicità della gestione di alloggi. Tuttavia, il omissis opponeva fin dal	
	primo colloquio un atteggiamento di chiusura e ostinazione, inaccettabile in	
	qualunque contesto militare, che avrebbe potuto portare immediatamente ad	
	una segnalazione all'A. G. per il reato di disobbedienza e a procedimenti	
	disciplinari per il mancato rispetto della linea gerarchica, azioni tuttavia non	
	dispiegate nel tentativo di instaurare un rapporto collaborativo con il	
	sottufficiale. In data 24.03.2011 il omissis veniva convocato nell'Ufficio del	
	comandante di Maribase, CV Pupillo, il quale ribadiva al militare le	
	motivazioni per le quali si riteneva opportuno assegnarlo momentaneamente	
	ad un altro incarico. Ciò nonostante, in data 25.03.2011, omissis si recava	
	autonomamente e senza alcuna autorizzazione presso omissis, superiore	
	gerarchico del proprio Comandante di corpo e, quale omissis, al fine di	
	manifestare le sue rimostranze. In questa occasione, il omissis ometteva di	
	tenere il colloquio preliminare e di richiedere il parere per iscritto di 4 superiori	
	gerarchici: il Capo Nucleo, il Capo Ufficio, Il Vice Comandante ed il	
	Comandante. Il comportamento del omissis avrebbe potuto comportare	
	iniziative disciplinari che non vennero avviate. In pari data, alla presenza del	
	omissis, veniva chiarito al omissis quale dovesse essere la corretta procedura	
	per accedere al conferimento con omissis, disattendendo la quale avrebbe	
	commesso una violazione disciplinare. Il omissis, nonostante i chiarimenti	
	fornitigli, rendeva nota l'intenzione di recarsi dall'avvocato e dai carabinieri	
	per la tutela dei propri interessi, con ciò dimostrando di non voler prestare	
	alcun tipo di collaborazione nei confronti del proprio Comando e di non volersi	
	10	

	attenere a quanto previsto dalle norme del regolamento militare. In data 27.03.2011 (domenica) il omissis, perseverando nell'atteggiamento di disobbedienza verso il proprio Comando, e contravvenendo alle più elementari regole della disciplina militare, cercava nuovamente un contatto diretto con omissis, inoltrando a quest'ultimo una e-mail contenente una personale versione dei fatti. La e-mail in questione veniva peraltro indirizzata anche al omissis, e non – nemmeno per conoscenza – ai propri diretti superiori. Tale comportamento integrò nuovamente il mancato rispetto della linea gerarchica ma, ancora una volta, il Comando di Maribase non prese alcun provvedimento sanzionatorio. Notano i convenuti che il tempo intercorso tra l'arrivo del omissis a Maribase (il 15 marzo 2011) e i chiarimenti definitivi trasmessi dal Comando centrale (il 28 marzo 2011) è stato pari, escluse le festività infrasettimanali e il fine settimana, a soli 8 giorni lavorativi. Il 28 marzo 2011 il CV Pupillo, ottenuto un colloquio con un capo reparto di MARIUGP, apprese che la richiesta avanzata da Maribase di mantenere nel ruolo di capo nucleo manutenzione il omissis non aveva trovato accoglimento. Quello stesso giorno il Comando di Maribase decise quindi di attenersi all'ordine di trasferimento e destinare il omissis al posto tabellare di capo nucleo manutenzione. Il omissis fu poi assente dal lavoro dal 29.03.2011 al 12.04.2011, per omissis. Al suo rientro in servizio iniziò il previsto passaggio di consegne con il omissis (della durata di 14 giorni), come previsto dall'ordine di trasferimento, con assunzione dell'incarico a partire dal 26.4.2011. In data 29 aprile, dopo aver ricevuto dal omissis la conferma dell'avvenuto passaggio di consegne, con l'ordine n. 657 del 29.04.2011, il CV Pupillo nominava il omissis capo nucleo manutenzione. I convenuti riferiscono che il omissis non	
	11	

	assunse mai l'incarico assegnatoli con ordine interno, rifiutandosi più volte di	
	eseguire l'ordine legittimo ricevuto dal Comando di Maribase in attesa dei	
	necessari chiarimenti con il Comando centrale. Per questo motivo veniva	
	inoltrata alla Procura militare, dopo segnalazione del CV Benedetti,	
	un'informativa di reato relativa ai fatti sopra narrati, <i>notitia criminis</i> , giudicata	
	tutt'altro che priva di fondamento dal competente requirente militare. I	
	convenuti concludono quindi per la legittimità del comportamento tenuto, alla	
	luce delle peculiari disposizioni dell'ordinamento militare e segnatamente artt.	
	626, 1346, 1347, 1352, 1355 COM e artt. 715, 716, 725, 726, 727, 729, 735	
	TUOM. Quanto al rapporto disciplinare del 28.04.2011, elevato nei confronti	
	del omissis dal omissis (e non dal CV Benedetti, come allegato dalla Procura	
	Regionale) per i convenuti lo stesso non potrebbe fondare alcuna valutazione	
	della loro condotta. In ogni caso detto rapporto sarebbe scaturito da un	
	comportamento negligente del sottufficiale che solo in data 26.4.2011 si era	
	reso conto che già da due giorni le palazzine, che ospitavano delle famiglie con	
	omissis, erano senza acqua calda. Il omissis si era limitato ad inviare una e-	
	mail al Capo Ufficio, che sapeva essere assente per licenza, e al Vice	
	Comandante, anch'egli assente per licenza. Non percependo la assoluta	
	urgenza e delicatezza della situazione, il omissis non aveva segnalato	
	l'emergenza al omissis, presente in servizio, affinché prendesse i	
	provvedimenti necessari. Una volta inviata la e-mail, il militare non si	
	accorgeva inoltre che la stessa non era stata consegnata al destinatario per	
	saturazione della casella di posta elettronica. La situazione di grave disservizio	
	veniva risolta solo in data 28.4.2011, quando, al rientro dalla licenza, il CV	
	Benedetti leggeva la e-mail inviatagli dal omissis e disponeva per il	
	12	

	rifornimento immediato del gasolio necessario. Riferiscono i convenuti che	
	l'esito del rapporto elevato al omissis dal omissis non fu una sanzione	
	disciplinare, quanto il semplice invito a “porre maggiore attenzione nelle	
	comunicazioni con i superiori e ad accertarsi personalmente che eventuali	
	segnalazioni fatte con sistemi elettronici raggiungano effettivamente e in	
	maniera formalmente corretta i giusti destinatari, prendendo l'iniziativa	
	ritenuta necessaria per far sì che simili disguidi non si ripetano”. Circa il	
	rapporto disciplinare elevato in data 31.05.2011 dal CV Pupillo, per non aver	
	rispettato la via gerarchica nella relazione di servizio intrattenuta con il proprio	
	Capo Ufficio, i convenuti riferiscono che nell'ambito militare il rispetto della	
	catena gerarchica è alla base della condotta di ogni tipologia di servizio. Per	
	quanto concerne, infine, l'assegnazione dell'ufficio, viene evidenziato che	
	l'individuazione di questo era stata stabilita prima dell'arrivo del sottufficiale,	
	che la sua ubicazione era adiacente a quella del omissis all'interno della	
	caserma omissis, sede di Maribase, dove sono allocati la maggior parte degli	
	uffici del Comando, e che lo stesso si trova ad una distanza di circa 1,5	
	chilometri dal comprensorio di Piazza d'Armi, e non a 2,5 km come contestato	
	in citazione. I convenuti concludono per: 1) il rigetto della domanda attrice	
	siccome infondata; 2) in subordine, il parziale rigetto della domanda, anche	
	mediante l'esercizio del potere riduttivo.	
	Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2023 il Pubblico ministero ha	
	insistito per l'accoglimento della domanda. La difesa del convenuto, in persona	
	dell'avv. Augusto Tortorelli, ha argomentato circa l'incompletezza del quadro	
	istruttorio posto alla base della decisione del giudice amministrativo. Ha	
	rimarcato come i fatti contestati si siano svolti in un breve lasso di tempo,	
	13	

	comunque con l'adeguamento della linea di comando locale a quanto deciso a	
	livello centrale. Ha richiamato le conclusioni cui è giunta la commissione di	
	indagine amministrativa e ha dedotto che le condizioni psico-fisiche del	
	sottufficiale avrebbero comportato una amplificazione anomala di ordinari fatti	
	di gestione del personale. Ha concluso come in atti.	
	Il giudizio veniva quindi trattenuto in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. I convenuti si sono costituiti con il patrocinio dello stesso legale, che	
	ha svolto unitariamente la difesa. Il Collegio deve pertanto verificare	
	l'esistenza di un conflitto di interessi tra gli stessi, in quanto il difensore non	
	può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti	
	portatori di istanze confliggenti, essendo siffatta violazione rilevabile di	
	ufficio, in quanto investe il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio,	
	valori costituzionalmente garantiti (Cass., II, n. 4313/2016).	
	Osserva il Collegio che i convenuti sono stati chiamati in giudizio dalla	
	Procura erariale quali componenti della catena di comando che avrebbe	
	adottato ordini e tenuto comportamenti causativi del danno per cui è giudizio.	
	La responsabilità è stata azionata in via solidale, con riparto interno del	
	pregiudizio. Replicando alle contestazioni, la difesa ha svolto una ricostruzione	
	dei fatti e della normativa applicabile volta ad escludere per motivi	
	sostanzialmente sovrapponibili la responsabilità di entrambi i citati. Alla	
	strategia processuale dei convenuti, pertanto, segue l'insussistenza di profili di	
	conflitto di interessi.	
	2. In via pregiudiziale i convenuti eccepiscono l'inopponibilità nei loro	
	14	

confronti degli atti sui quali il Requirente fonda la pretesa erariale, in considerazione del difetto di contraddittorio nella formazione degli stessi.

Osserva il Collegio che il principio del contraddittorio nella formazione della prova ha dignità costituzionale solo per il processo penale (art. 11, c. 4, Cost.). La responsabilità amministrativa ha natura patrimoniale-risarcitoria da atto illecito, non assimilabile alle forme di responsabilità a carattere sanzionatorio-afflittivo, come riconosciuto dalla giurisprudenza, anche europea (Cass., ss. uu., n. 123/2001; Cedu, sentenza 13 maggio 2014, su ricorso n. 20148/09). Non essendo applicabile il principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova, nel giudizio di responsabilità il giudice dispone di un autonomo potere di valutazione dei fatti asseritamente costitutivi della fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile, anche laddove essi abbiano avuto una rilevanza innanzi a diverso giudice (Sez. I, n. 345/2021) e le relative prove sono valutate, nel confronto dialettico tra le parti, secondo il suo prudente apprezzamento (Sez. II, n. 1250/2016; Sez. I, n. 345/2021). Alla stregua di tali considerazioni, l'eccezione di inopponibilità degli atti formati al di fuori del processo di responsabilità deve essere rigettata.

3. Ai fini della decisione di merito il Collegio reputa necessario ricostruire il pertinente quadro normativo. Ai sensi dell'art. 52, c. 3, Cost., l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. Tale visione, peraltro, deve essere correlata con la peculiarità della posizione del militare, che si caratterizza per la stretta sottoposizione di questo al rapporto gerarchico ed alla disciplina militare. Quest'ultima viene intesa come "osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle forze armate ed alle esigenze che ne

	derivano", elevata a "regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto...	
	principale fattore di coesione ed efficienza" (Corte cost., n. 113/1997). In	
	questo quadro si colloca il regime giuridico degli ordini militari, atti	
	amministrativi unilaterali che non permettono al destinatario alcun sindacato	
	di legittimità, con le eccezioni previste dagli artt. 1349, co. 2, cod. ordinamento	
	militare e 729, co. 2, d.P.R. n. 90 del 2010: disposizioni che delineano	
	l'obbligo, rispettivamente, di disobbedire all'«ordine manifestamente rivolto	
	contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque	
	manifestamente reato», e di segnalare al superiore l'ordine «non [...] conforme	
	alle norme in vigore», con il dovere di darvi seguito quando confermato. Come	
	ha chiarito la giurisprudenza costituzionale (ordinanza n. 39 del 2001) e quella	
	ordinaria (Cass. pen., I, n. 1522/2017) deve comunque trattarsi di ordine	
	«funzionale e strumentale alle esigenze del servizio o della disciplina, e	
	comunque non eccedente i compiti di istituto», restando fermo che al militare	
	non è consentito in generale un sindacato sugli ordini provenienti da un	
	superiore (Corte cost., n. 25/2023).	
	4. Secondo il Pubblico ministero, i citati avrebbero causato il danno	
	non osservando l'ordine del Comando centrale di preposizione del omissis a	
	capo nucleo manutenzione, adottando altresì comportamenti vessatori nei	
	confronti del sottufficiale.	
	4.1. Rileva il Collegio che dagli atti versati in giudizio non risulta in	
	modo inequivocabile l'illegittimità degli ordini impartiti dai convenuti.	
	Anzitutto, gli odierni convenuti non risultano essere stati sottoposti a	
	procedimento disciplinare dai superiori Comandi, come sarebbe stato	
	addirittura doveroso nel caso di inosservanza delle disposizioni da questi ultimi	
	16	

	impartite. Di contro, secondo la commissione d'inchiesta amministrativa	
	nominata dal Comandante in capo della Squadra Navale, il comportamento	
	della linea gerarchica locale è stato consono al raggiungimento della finalità	
	istituzionale, tutelando peraltro lo stesso omissis (pag. 7 P.V. in data 3.9.2019).	
	L'illegittimità in parola non risulta neanche dalle sentenze del giudice	
	militare che hanno definito il procedimento penale instaurato nei confronti del	
	omissis. La sentenza di prime cure e quella di appello non dichiarano	
	espressamente illegittime le condotte serbate dal Comando spezzino. Il	
	proscioglimento del sottufficiale dalle contestazioni mossegli dal Requirente	
	militare è infatti avvenuto “non perché fosse consentito all'imputato sindacare	
	l'opportunità dell'ordine, ma perché in quella situazione la sua condotta appare	
	dettata ... dall'imbarazzo” (pag. 15 sentenza Appello, n. 76/2013).	
	Solo la precitata sentenza del TAR Liguria, peraltro in sede di	
	cognizione su diritti (giurisdizione esclusiva) non già in quella generale di	
	legittimità, parla di “natura illegittima della volontà del comando spezzino di	
	disobbedire all'ordine ricevuto”, riuscendo (il comando) “a non ottemperare	
	all'ordine ... centrale e non (ammettere) mai il ricorrente a prestare servizio	
	presso il nucleo dell'ufficio logistico per la manutenzione delle attrezzature”	
	(pag. 3-4 sentenza n. 120/2019). In realtà tali affermazioni sono, per un verso,	
	imprecise, dato che il omissis venne infine preposto dai convenuti al posto	
	assegnatogli a livello centrale; per un altro verso, le stesse vengono motivate	
	essenzialmente richiamando il proscioglimento pronunciato dal giudice	
	penale, invece incentrato, come appena evidenziato, sulla condizione	
	soggettiva del sottufficiale nella concreta situazione che si era venuta a creare	
	a livello locale.	
	17	

	4.2. Nel processo penale è stato invece accertato che il omissis	
	<i>“oggettivamente non ha ottemperato agli ordini ... ricevuti a La Spezia”</i> (pag.	
	17 sentenza Corte di appello militare di Roma n. 76/2013, in giudicato).	
	Alla luce delle surriferite coordinate normative circa il regime giuridico	
	degli ordini militari e i contenuti della disciplina militare, da un lato, e del dato	
	oggettivo dell’inosservanza da parte del omissis degli ordini impartiti dalla	
	linea di comando di La Spezia, dall’altro lato, ritiene il Collegio infondata la	
	domanda attorea.	
	Lo svolgimento dei fatti dà ragione di tale esito. In data 15 marzo 2011,	
	il omissis arrivava al Comando di La Spezia, giusta provvedimento del	
	Comando centrale datato 24.2.2011, per assumere l’incarico di capo nucleo	
	manutenzione. Il comandante Pupillo aveva già proposto al superiore	
	Comando l’assegnazione dell’incarico ad altro militare, secondo quanto	
	previsto dall’art. 726 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in	
	materia di ordinamento militare (d.P.R. n. 90/2010) che riconosce autonomia	
	al comandante di corpo nel campo dell’impiego e in quello logistico, tecnico e	
	amministrativo. All’arrivo a La Spezia, venivano da subito comunicate al	
	sottufficiale le diverse determinazioni assunte localmente, accompagnandole	
	con le relative motivazioni. Il omissis, tuttavia, anziché determinarsi ad	
	eseguire le disposizioni impartite, peraltro anche reiterate, e, ove del caso,	
	attivare i rimedi previsti per l’ipotesi della loro ritenuta illegittimità, dichiarava	
	ripetutamente la propria indisponibilità ad eseguire gli ordini formulati	
	localmente, ritenendo invece di eseguire l’ordine del Comando centrale. In tal	
	modo operando il sottufficiale non si è attenuto alla disposizione per cui il	
	militare deve far presente, se sussiste, l'esistenza di contrasto con l'ordine	
	18	

	ricevuto da altro superiore, obbedire al nuovo ordine e informare, appena	
	possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine (art. 729,	
	c. 1, lett. c), Testo unico O.M.). In modo irrituale, inoltre, anticipava ai propri	
	superiori l'intenzione di conferire con il Comando dell'Ammiraglio e di	
	rivolgersi ai carabinieri per la tutela delle proprie ragioni. Sempre in modo	
	irrituale, provava ripetutamente a conferire con l'Ammiraglio comandante,	
	scavalcando la linea gerarchica ed impiegando nelle richieste toni ritenuti dai	
	superiori gerarchici non confacenti allo status militare rivestito. In tal modo	
	operando, il sottufficiale ha manifestato quella scarsa predisposizione a far	
	fronte agli eventi, quella rigidità caratteriale con scarsa adattabilità di cui parla	
	la valutazione medico-legale resa dal consulente del giudice amministrativo,	
	che, secondo quanto risulta dalla predetta sentenza del TAR Liguria, ha	
	costituito una concausa nella verifica dell'evento dannoso.	
	I fatti sommariamente riassunti si sono svolti nel lasso temporale metà	
	marzo/fine aprile 2011, che ha visto il omissis rifiutarsi di svolgere l'incarico	
	assegnatogli dal Comando di La Spezia, il quale, al rientro del sottufficiale dal	
	congedo per omissis e una volta svoltosi il periodo di affiancamento con il	
	militare "uscente", avuta conferma da parte degli Uffici centrali dell'incarico	
	originario, lo assegnava a quest'ultimo.	
	Ritiene il Collegio che l'acclarata inosservanza da parte del omissis	
	degli ordini impartiti dal Comando di La Spezia - che, nelle more dell'avviata	
	interlocuzione con gli Uffici centrali per la modificazione dell'assegnazione	
	originaria, gli affidava un incarico temporaneo qualificato equivalente al primo	
	- e l'oggettiva brevità del lasso temporale di svolgimento degli accadimenti,	
	corroborino la delineata infondatezza della prospettazione attorea.	
	19	

	Sotto un diverso profilo, inoltre, non sembra che il procedimento penale	
	cui venne sottoposto il omissis sia scaturito da iniziative temerarie o	
	pretestuose dei denunciati. La <i>notitia criminis</i> da questi formulata, infatti,	
	venne vagliata positivamente dal competente Procuratore militare, il quale, in	
	esito alla pronuncia assolutoria di prime cure, interpose addirittura appello,	
	giudizio conclusosi con la conferma del proscioglimento per insussistenza	
	dell'estremo soggettivo. Anche i procedimenti disciplinari cui il sottufficiale	
	venne sottoposto dai propri superiori non denotano gli intenti persecutori e il	
	carattere vessatorio postulati dalla Procura. In disparte i contrasti tra le parti	
	sulla natura dei medesimi procedimenti e sulla loro riferibilità soggettiva ai	
	convenuti, al Collegio appare esclusa la natura vessatoria degli stessi in base a	
	quanto prima evidenziato circa la condotta irrituale del sottufficiale. Per finire,	
	non sembra che l'assegnazione del sottufficiale alla sede di servizio distante	
	(2,5 km, per la Procura; 1,5 km, per la difesa) dall'alloggio denoti una	
	vessazione, anche semplicemente considerando che, come dedotto dalla difesa	
	e non contestato dal Requirente, l'ufficio si trovava all'interno della caserma	
	omissis, sede della maggior parte degli uffici del Comando.	
	In definitiva la domanda deve essere respinta.	
	5. Al rigetto della domanda segue, giusta art. 31, c. 2, c.g.c., la	
	liquidazione delle spese di lite, nella misura di cui al dispositivo in	
	considerazione dello svolgimento unitario della difesa.	
	PQM	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria,	
	definitivamente pronunciando, rigetta la domanda attorea.	
	Pone a carico dell'Amministrazione della Difesa-Marina Militare le	
	20	

spese di lite, liquidate complessivamente nella misura di euro 2.700,00, oltre accessori, come per legge.

Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023.

L'estensore

Il Presidente

Antonino Grasso

Emma Rosati

F.TO DIGITALMENTE

F.TO DIGITALMENTE

DEPOSITO IN SEGRETERIA 20 FEBBRAIO 2024

P. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

LUCA UGHETTI

F.TO DIGITALMENTE